



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI "ASSOCIAZIONE/ COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCCO E.T.S.- O.D.V."

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 18,00, presso la sede sociale dell'associazione **"COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCCO ETS -ODV"**, posta in Via Mario Del Grosso, 5 CHIAVENNA (SO) cap. 23022, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione **COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCCO ETS- ODV**, per discutere e deliberare sul sottospecificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamenti allo Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017

3. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

- GUANELLA GIUSEPPE C.F.: GNLGPP49B22B530V Presidente
- GUANELLA PIETRO RICCARDO C.F.: GNLP RR83P21C623V
- GUANELLA FABIO C.F.: GNLFBA54B08B530N
- GUANELLA ROBERTO C.F.: GNLRRT61E31B530S
- MORELLI GIULIANA C.F.: MRLGLN55A43C623O

Sono presenti in collegamento videotelefonico:

- LEONARDI ENRICO C.F.: LNRNRC56A07F205E
- PORCIANI PIERO C.F.: PRCPTR61H09L219H
- SALVETTI MARIO C.F.: SLVMRA47M17B149B

per complessivi n° 8 soci presenti su un totale di 8 soci iscritti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la presenza di tutti i soci, dichiara l'Assemblea dell'associazione **"COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCCO E.T.S.-O.D.V."** validamente costituita ed atta a deliberare.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Morelli Giuliana e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti dello Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017: Il presidente Guanella Giuseppe relazione in maniera approfondita ed esaustiva la normativa introdotta dal D.Lgs 117/2017 apportante modifiche importanti al Codice del Terzo settore che rendono necessarie l'aggiornamento dello Statuto dell'Associazione/Comitato Tunnel Campodolcino-Mesocco per poter eseguire l'iscrizione al RUNTS con la nuova denominazione del **"COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCCO E.T.S. – O.D.V."** e con integrazioni ai punti **2 e 4**.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine

del giorno. All'unanimità dei soci presenti viene approvato ed aggiornato lo Statuto che costituisce parte integrante di questa delibera come ALL.TO A.

2. Varie ed eventuali: non vi è null'altro da discutere.

La registrazione del presente atto/verbale e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017.

Il Presidente alle ore 18,45 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Chiavenna, 21 marzo 2022

Il Presidente

Guanella Giuseppe



Il Segretario

Morelli Giuliana





STATUTO “COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCOCCO E.T.S.- O.D.V.”

1. Denominazione, sede, scopo e finalità

- È costituita un'associazione avente la seguente denominazione:

«**COMITATO TUNNEL CAMPODOLCINO-MESOCOCCO E.T.S.- O.D.V.**», ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

- L'associazione ha sede nel Comune di Chiavenna.
- L'associazione/ Comitato è apolitica ed apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di pubblica utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della mobilità, della tutela ambientale, della cultura alpina, del turismo sostenibile, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tale attività costituisce l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo salvo caso sub A) norma transitoria.

Sub A) Norma transitoria per il primo triennio; tale norma prevede che le cariche sociali per il primo triennio vengano individuate tra i promotori dell'associazione/Comitato.

- La durata dell'associazione/Comitato è di venti anni e comunque sino al 28 marzo 2038. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale solo con l'approvazione dell'Assemblea.

L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per favorire la conoscenza e l'approfondimento di tematiche relative alla mobilità ed al turismo sostenibile, promuovendo forme alternative di trasporto tra Valchiavenna e la confinante Svizzera, in particolare località Mesolcina, in funzione del miglioramento della condizione di viabilità della valle anche nei confronti dei molteplici lavoratori frontalieri. L'attività svolta dovrà anche favorire la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'ambiente, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini ai problemi della viabilità.

2. Oggetto sociale

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Il Comitato tunnel Campodolcino-Mesocco E.T.S.-O.D.V per il punto e) ed f) intende:

- promuovere e gestire studi, progetti di fattibilità, ricerche in materia di collegamenti stradali nelle zone di montagna, in particolare il traforo stradale tra la Valle Spluga e la Mesolcina (Svizzera) affinché le stesse possano operare in modo sinergico e praticabile per l'una e l'altra parte,
 - organizzare incontri sui temi della mobilità, del turismo sostenibile e della viabilità della Valchiavenna, campagne di sensibilizzazione, di raccolta fondi e di interventi informativi sui temi della viabilità delle zone di montagna, della tutela ambientale e del turismo sostenibile in Valchiavenna,
 - predisporre e realizzare, anche attraverso accordi di partenariato, programmi e progetti di istituzione e gestione di nuove forme di viabilità e di trasporto,
 - collaborare con altre Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati o contributivi,
2. Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6, D.Lgs. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7, D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. Soci

1. L'Associazione/Comitato è costituita dai soci fondatori e soci sostenitori. Possono aderire all'associazione/comitato oltre ai fondatori, tutti i simpatizzanti che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione oppure anche altri Enti del terzo Settore (ETS) senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5.

Il Comitato Tunnel Campodolcino-Mesocco E.T.S.- O.D.V, essendo ente del Terzo settore può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Il socio espulso dall'associazione può fare ricorso all'assemblea dei soci. È prevista la possibilità di

recesso d parte del socio, che in ogni caso non avrà nessun onere a carico.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

6. Intramissibilità della quota o contributo associativo.

La quota o contributo associativo è intramissibile e non rivalutabile.

7. Scioglimento individuale del rapporto associativo

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

8. Assemblea

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

9. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

10. Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11. Patrimoni Destinati

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e segg., c.c. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

12. Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

Tutte le cariche dell'associazione/comitato sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

13. Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato in forma scritta.

14. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati

dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

14. Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i suoi componenti il Presidente. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

15. Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13, D.Lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14, D.Lgs. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per

cassa o nella nota integrativa al bilancio.

16. Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399, c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

17. Revisione Legale dei conti

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18. Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 ed alle disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

3	233/1	24/03/2022	0,00	TNX22L000233001HH
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TNX

Il verbale è stato registrato al n. 233/1 serie 3 Atti Privati il 24/03/2022.

Il codice identificativo è TNX22L000233001hh